

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento: Trin. Sem. Anno ROMA..... L. 11 21 40 Per tutto il Regno..... > 13 25 48 Solo Giornale, senza Rendiconti: ROMA..... L. 9 17 32 Per tutto il Regno..... > 10 19 36 Estero, aumento spese di posta. Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 16. Un numero arretrato costa il doppio. Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunci pubblicitari, art. 25. Ogni riga di testo costa 30 centesimi di annua o spazio di linea.

AVVERTENZE

Le Associazioni e le Società che si rivolgono alla Tipografia Eredi Bottari in Roma, via di Lucocholi, n. 4; In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22; Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 2259 (Serie 2°) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il Codice per la Marina mercantile; Sentito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'unito regolamento pel servizio della zavorra nel porto di Ancona, vidimato d'ordine Nostro dal Ministro della Marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 2 novembre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

S. DE ST-BON.

Regolamento pel servizio della zavorra nel porto di Ancona.

Art. 1. L'inzavramento delle navi di qualunque portata nel porto di Ancona è di libera concorrenza.

Però il suo servizio viene regolato dalle disposizioni e riserve dettate nel presente regolamento, oltre che da quelle contenute nel Codice della marina mercantile.

Art. 2. Il capitano, padrone od armatore di un bastimento potrà inzavrarre, sbarcare o trasbordare la zavorra sopra altro bastimento nel modo che stimerà più conveniente, purchè si uniformi alle discipline che regolano il servizio delle zavorre nel porto ed alle norme dettate nel presente regolamento, e si munisca, prima di cominciare le operazioni, della licenza della Capitaneria, la quale dovrà esibirsi agli agenti della medesima ogniqualvolta ne facciano richiesta.

Art. 3. La licenza della quale sopra è parola servirà per una sola operazione, ed avrà la durata di dieci giorni, scorsi i quali dovrà essere rinnovata.

Art. 4. Il maneggio della zavorra non potrà essere fatto di notte, ma soltanto dal sorgere al tramontare del sole, e con tutte le precauzioni necessarie per evitare interramento.

Nel caso di reale urgenza, riconosciuta dalla Capitaneria, si potrà permettere il maneggio anzidetto anche in tempo di notte.

Ove nel maneggio della zavorra accadesse interimenti nel porto per mancanza di cautele od altro, il contravventore incorrerà in una multa estensibile a lire 500, senza pregiudizio dei danni da rifarsi, a termini degli articoli 399 e 177 del Codice per la marina mercantile.

Art. 5. I battelli ed altri galleggianti di qualsiasi forma e dimensione che importeranno zavorra nel porto per fornirne i bastimenti od il deposito, rimarranno soggetti a tutte le speciali discipline d'ormeggio ed a qualsiasi altra disposizione d'ordine interno del porto che la Capitaneria stimasse di prescrivere, secondo le circostanze.

Art. 6. Per facilitare ed assicurare sempre meglio lo inzavramento delle navi, sarà stabilito entro la cerchia del porto un deposito di zavorra, e precisamente nelle località che saranno destinate dal capitolato d'appalto.

L'approvvigionamento di tale deposito sarà fatto per appalto, da tenersi in conformità delle prescrizioni del vigente regolamento sulla contabilità dello Stato in data 4 settembre 1870, e la distribuzione ed il maneggio della zavorra saranno operati con le norme stabilite nel presente regolamento.

Art. 7. Il concessionario dell'appalto, di cui all'articolo precedente, avrà l'esclusivo diritto del deposito delle zavorre nel porto durante la concessione che gli verrà fatta in base d'uno speciale capitolato redatto dall'ufficio centrale del genio civile pel servizio tecnico dei porti e delle spiagge d'intelligenza colla Capitaneria del porto, però, per la suddetta privativa del deposito concessa all'appaltatore, non rimane infirmata la libera concorrenza per l'inzavramento dei bastimenti nel porto, come è detto all'articolo 1°.

Art. 8. Il concessionario dovrà per l'occupazione delle arce destinate al deposito della zavorra corrispondere alle finanze dello Stato un

anno canone da stabilirsi nel capitolato d'appalto.

Il ribasso delle offerte d'appalto riguarderà soltanto la tariffa della zavorra indicata nell'articolo 25 del presente regolamento.

Art. 9. Le materie occorrenti per la zavorra da fornirsi dal deposito saranno distinte in due categorie:

1° Zavorra scelta, cioè ghiaia, ciottoli di spiaggia e arena asciutta;

2° Zavorra comune, cioè tritumi di sassi, calcinacci provenienti da demolizioni murali, e materie terrose asciutte.

Art. 10. La distribuzione delle zavorre dal deposito non potrà essere fatta dal concessionario a nessun capitano, padrone od armatore di bastimento, nè ad altra persona, senza l'esibizione della licenza della Capitaneria del porto.

Tale licenza pel detto deposito è solo valevole per ogni singola operazione d'inzavramento di ciascun bastimento, e dovrà indicare il nome, la portata, la nazionalità del bastimento, non che il punto in cui trovasi ormeggiato, la quantità e qualità della zavorra occorrente, ed in quale dei modi specificati nella tabella annessa al presente, dovrà essere fatto l'inzavramento.

La licenza che fosse stata rilasciata a termini dell'art. 2° del presente regolamento per fornirsi di zavorra dai bastimenti o galleggianti che la importano nel porto, non potrà valere per approvvigionarsi in tutto od in parte dal deposito, ed in questo caso dovrà essere richiesta altra apposita licenza della Capitaneria.

Eguale alla licenza per la distribuzione delle zavorre dal deposito non potrà valere per approvvigionarsi dai bastimenti o galleggianti che la importano nel porto, e dovrà esserne richiesta altra apposita della detta Capitaneria.

Art. 11. Il capitano, padrone od armatore che vuol fornirsi di zavorra dal deposito, ne deve far domanda alla Capitaneria che stacca da un apposito registro a matrice il biglietto di licenza, numerato coll'indicazione del giorno e dell'ora della domanda.

Questa licenza sarà esibita all'impresario, il quale ne farà annotazione nel suo registro, pure a matrice, e darà al richiedente il foglietto coll'indicazione del numero, giorno ed ora segnati nella licenza della Capitaneria, ed in tal modo rimane stabilito il turno d'iscrizione per lo inzavramento.

Art. 12. La licenza di cui all'articolo precedente, dovrà presentarsi all'impresario per la registrazione prima che scorrano 4 ore dal suo rilascio, e dentro 48 ore dal rilascio medesimo ogni bastimento deve essere pronto a ricevere la zavorra, altrimenti perderà il turno d'inzavramento, e sarà posto in fine di lista, del che l'impresario dovrà rendere avvertita la Capitaneria per iscritto. L'impresario, entro lo stesso termine di 48 ore, dovrà fornire la zavorra al bastimento nella quantità e qualità domandata, ed ove ciò non effettuasse, sarà passibile d'ammenda da determinarsi dalla Capitaneria nei limiti prescritti dal Codice per la marina mercantile, salvo la azione d'indennamento che potesse il capitano sperimentare dinanzi ai tribunali competenti per i danni cagionatigli dal ritardo dell'inzavramento.

Nel caso d'affluenza di bastimenti per lo inzavramento, sarà obbligo dell'impresario di provvedere d'urgenza la quantità di zavorra necessaria per la sicurezza di una nave richiedente, restando poscia fermo il turno per la quantità totale richiesta.

Art. 13. Se un capitano o padrone, dopo di essere stato fornito di zavorra dal deposito, non effettuasse immediatamente il pagamento dovuto all'impresario, la Capitaneria, sulla costui richiesta, potrà sospendere il rilascio del permesso di partenza dal porto al bastimento sino all'effettuato pagamento, o sino alla presentazione d'idonea cauzione accettata all'impresario, salvo sempre a quest'ultimo l'azione contro il capitano od armatore, da sperimentarsi dinanzi all'autorità competente.

Art. 14. La zavorra potrà essere fornita dall'impresario ai capitani, padroni ed armatori in quattro modi diversi:

1° Apprestandola dentro il luogo stesso del deposito, dal quale i capitani, padroni ed armatori, impiegando la propria gente ed i propri mezzi, la faranno versare nelle loro imbarcazioni;

2° Trasportandola, a cura dell'impresario, sino all'orlo della banchina ov'è sito il deposito, e versandola nelle lance o barcoccie del capitano, padrone od armatore, accostate alla detta banchina;

3° Trasportandola esso impresario colle sue barche e galleggianti lungo il bordo del bastimento, dovendo in questo caso la gente delle barche dell'impresario porgere sotto il ponte

pensile del bordo le coffe od i recipienti pieni di zavorra ai marinai dell'equipaggio, ai quali apparterrà versarla nella stiva;

4° Trasportandola e mettendola a bordo e sin nella stiva del bastimento, a tutta cura e spese dello intraprenditore.

Art. 15. Qualora la Capitaneria stimasse opportuno concedere l'acceso del bastimento alla banchina prossima al deposito, i capitani, padroni od armatori potranno fornirsi di zavorra a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente, regolandone il prezzo secondo l'articolo 20 del presente regolamento.

Art. 16. I capitani, padroni od armatori potranno scegliere qualunque dei diversi modi di inzavramento indicati nel precedente articolo 14, come pure potranno convenire col concessionario di fare l'operazione a cottimo con stabilire l'immersione che dovrà avere il bastimento quando sia inzavrorato.

Questa convenzione sarà fatta in iscritto e firmata dalle parti, onde, in caso di contestazione, la Capitaneria possa provvedere convenientemente; ove però mancasse la convenzione scritta, la detta Capitaneria potrà rifiutarsi a pronunciare il suo giudizio.

Art. 17. È data facoltà al capitano o padrone giunto col bastimento in zavorra di trasbordare la stessa sovra altro bastimento, ovvero di sbarcarla al deposito; in quest'ultimo caso il concessionario riceverà nelle sue imbarcazioni sotto il bordo del bastimento la zavorra, e quando non siano intervenute apposite convenzioni scritte, sarà corrisposta la mercede stabilita ai numeri 5 e 6 della tariffa.

Art. 18. Per tutte le indicazioni di peso, volume e superficie contemplate nel presente regolamento, o nel contratto d'appalto per il deposito, si applicherà il sistema metrico, e perciò la tonnellata sarà di mille chilogrammi.

Art. 19. Di tutte le barche o galleggianti che l'impresario impiegherà nel maneggio della zavorra, sarà constatata l'effettiva capacità in peso da un pubblico stazzatore mediante apposite esperienze ed a spese dell'impresario.

Il verbale di stazzatura sarà rimesso alla Capitaneria, la quale provvederà all'iscrizione e numerazione del galleggiante ed al rilascio della corrispondente licenza pel traffico interno, su cui sarà indicata la portata in peso e la misura di immersione a vuoto ed a pieno carico.

I suddetti galleggianti a cura e spese dell'impresario saranno distinti con colore bianco da poppa e da prora, col proprio numero e coll'iscrizione Deposito zavorra. Alcune linee longitudinali pure in bianco segneranno le varie linee di carico, e sopra ognuna di esse sarà scritto il peso in chilogrammi di zavorra capaci di fare immergere il galleggiante fino a quel punto.

Se non sarà adempito a quanto sopra, la Capitaneria potrà infliggere successivamente una o più ammende al concessionario, secondo i casi, e le barche potranno essere sequestrate, finchè l'impresario non sia disposto a metterle nelle condizioni volute.

Le dette barche o galleggianti saranno inoltre sottoposte a tutte le discipline di polizia marittima conformemente alle leggi e regolamenti in vigore.

Art. 20. Il prezzo che il concessionario potrà ripetere dai capitani, padroni, od armatori per ogni tonnellata di zavorra ad essi apprestata, non dovrà eccedere quello fissato nella tariffa annessa al presente regolamento per ciascuna categoria di materia a seconda dei vari modi di distribuzione indicati nel precedente art. 14 e sotto la deduzione del ribasso d'appalto.

Nel caso previsto dallo art. 15, cioè quando la zavorra sarà fornita a cura dell'impresario a senso del n. 2 dell'art. 14, il prezzo sarà regolato a norma del numero 1 e 2 della tariffa con un aumento del 25 per cento.

Art. 21. La Capitaneria del porto eserciterà una speciale vigilanza sul servizio generale delle zavorre, sulle barche e galleggianti addetti al deposito o che importano la zavorra per versarla nel medesimo per conto dell'impresario, e sul locale del deposito stesso, del quale potrà quando che sia far procedere alla visita dovendo sempre l'impresario facilitarne l'ispezione.

La quantità minima di zavorra che il concessionario dovrà sempre aver disponibile nel deposito, sarà di quattrocento tonnellate, sotto pena di 10 lire di ammenda per ogni giorno di ritardo al termine fissato dal capitano di porto per mettere il detto deposito al completo.

Lo stesso concessionario dovrà uniformarsi a tutte le discipline portate dalle leggi e dai regolamenti sui porti ed a quelle del maneggio della zavorra, nonchè a qualsiasi altra disposizione temporanea ed occasionale che la Capitaneria stimasse di prescrivere.

Qualunque contesa potesse insorgere circa il peso, il pagamento, le merci, ed altra qual-

siasi emergenza relativa alla zavorra, verrà definita dalla Capitaneria, le prescrizioni della quale saranno in tutto osservate.

Art. 22. Sono esenti dal turno d'inzavramento ed hanno priorità d'iscrizione secondo il disposto dell'art. 11, le navi della marina militare dello Stato e quelle noleggate o specialmente impiegate pel servizio militare si terrestre che marittimo, le quali dietro richiesta della Capitaneria verranno inzavrorate secondo le esigenze del servizio, con precedenza a qualunque altro bastimento.

La Capitaneria notificherà al concessionario del deposito il giorno stabilito per l'inzavramento, converrà del prezzo, tenendo per norma la tariffa, e regolerà tutte le questioni relative.

Trattandosi di bastimenti da guerra di nazione straniera, la Capitaneria prenderà per l'inzavramento speciali concerti col concessionario del deposito, ritenendo per norma i prezzi stabiliti nel presente regolamento e quanto in esso è prescritto.

Art. 23. In casi d'urgenza per avarie ed eventualità marittime, o per qualsiasi altro infortunio che richieda pronta assistenza, la Capitaneria potrà dare quegli ordini che stimerà necessari per l'imbarco e sbarco immediato della zavorra dal deposito o dai bastimenti, e regolerà in seguito le spese a seconda delle circostanze, dovendo il concessionario uniformarsi alle disposizioni di detta Capitaneria.

Art. 24. Nei casi non previsti dal presente regolamento la Capitaneria del porto avrà facoltà di emettere quelle disposizioni temporanee che stimerà opportune, ed alle quali il concessionario del deposito, o chiunque altro eserciti il mestiere di zavorante, dovrà sottomettersi, incumbendo però alla Capitaneria di riferirne al Ministero della marina da cui dipende.

Art. 25. Il prezzo che il concessionario potrà ripetere dai capitani, padroni ed armatori di bastimenti tanto nazionali che esteri per la fornitura, trasporto e distribuzione delle zavorre nel porto, non potrà eccedere quello fissato nella tariffa che fa seguito al presente articolo, nella quale si comprende il nolo delle barche e le mercedi del personale impiegato dalla impresa.

TARIFFA per le operazioni d'inzavramento, carico e scarico di zavorra, determinata sulla base d'una tonnellata metrica di 1000 chilogrammi.

Table with 3 columns: MODI DI ESECUZIONE della provvista, Prezzi, compreso il nolo delle barche ed il costo della mano d'opera data dall'impresario secondo le categorie di cui all'art. 9., and sub-columns for Categoria 1° and Categoria 2°. Rows include Fornitura della zavorra come all'articolo 14, Zavorra versata dal deposito, Zavorra presa nel deposito e versata nelle barche dei capitani, padroni ed armatori, Zavorra trasportata sulle barche dell'impresa lungo il bordo del bastimento, Zavorra trasportata, messa e paleggiata nella stiva del bastimento, Sbarco e trasporto della zavorra come all'art. 17, and Trasporto della zavorra levata dal bastimento e posta nelle barche del concessionario.

Firenze, addì 2 novembre 1874. Visto d'ordine di S. M. Il Ministro della Marina S. DE ST-BON.

Il N. 2281 (Serie 2°) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'articolo 30 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2°);

Sentito il Consiglio di Stato, Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento visto d'ordine Nostro dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio pel ritiro dei biglietti fiduciarj delle Banche di credito agrario, popolari e in genere di quelle di credito, dei comuni, Opere pie, altri corpi morali, associazioni e privati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

G. FINLL

Regolamento per l'esecuzione dell'articolo 30 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2°).

Art. 1. I prefetti nel territorio delle loro provincie invigilano a che gli Istituti di credito agrario, le Banche popolari, in genere quelle di credito, i Comuni, le Opere pie e ogni altro corpo morale e i privati si uniformino alle disposizioni della legge del 30 aprile 1874 sul ritiro dei biglietti fiduciarj già emessi e a che non contravengano al divieto di emissione per la quale ogni nuova emissione è dichiarata illegittima. Per l'esercizio di questa speciale vigilanza è data ai prefetti facoltà di inviare in ogni tempo ispezioni e visite straordinarie e sottoprefetti dei circondari di ciascuna Camera di commercio. Al loro ritorno il presente regolamento tutto lo volere l'esecuzione dei sottoprefetti.

Art. 2. Delle ispezioni e visite straordinarie veritate sottoscritte dal prefetto o sottoprefetto o loro delegati e dal direttore dell'Istituto di credito o dal capo del corpo morale, o dal privato emittente. In caso di rifiuto da parte di questi se ne prende nota alla presenza di due testimoni. Al verbale si uniscono i biglietti disposti per la emissione in contravvenzione alla legge, e però da sequestrare.

Art. 3. I prefetti e sottoprefetti comunicano immediatamente al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio i verbali coi biglietti sequestrati e propongono i provvedimenti che reputano del caso.

Art. 4. Coll'esame delle situazioni di conti al 31 maggio 1874 e colla ispezione dei libri e registri dove accertarsi il preciso ammontare dell'era in detto giorno, di biglietti di Banco, dei buoni e degli altri titoli pagabili al portatore ed a vista in circolazione delle Banche popolari e delle Società di credito verso dagli Istituti di emissione. E quale accertamento deve farsi dei biglietti di taglio sotto ai 30 lire emessi dalle Banche di credito agrario regolato dalla legge del 21 giugno 1869.

Art. 5. L'ammontare dei biglietti accertato come all'articolo precedente non potrà mai in alcuna guisa aumentarsi. Nella situazione d'ogni mese fino al 31 dicembre 1875 in una partita distinta sotto il titolo Banchette e Buoni di cassa in circolazione deve dalla Banca indicarsi la somma precisa dei propri biglietti in circolazione.

I membri dei Consigli d'amministrazione rispondono specialmente della esattezza delle cifre notate in questa partita.

Art. 7. È obbligatoria per il prefetto e sottoprefetto la ispezione di cui tratta l'articolo 1 tuttavolta che dentro i primi 10 giorni del mese non abbiano la Banca trasmessa la situazione dei loro conti di emissione.

Art. 8. Riconosciuto un aumento nella circolazione, il prefetto o sottoprefetto non mette immediatamente avviso al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e all'autorità di Finanza per le quali questi provvedono l'annullazione della multa inflitta dall'articolo 30 della legge 30 aprile 1874.

Art. 9. Gli Istituti che hanno biglietti da essere ritirati dalla circolazione al 31 di ottobre 1875 devono dentro settembre 1875 pubblicare per tre volte nel giornale degli annunci ufficiali delle provincie dove hanno sedi o succursali un invito ai portatori dei biglietti di presentarsi al cambio.

Art. 10. Dentro i primi 10 giorni del gennaio 1876 i predetti Istituti inviano al prefetto o sottoprefetto, coi tre fogli ove sia inserito l'invito, uno stato diviso per numero e per taglio dei biglietti ritirati dalla circolazione e di quelli non presentati al baratto. Il prefetto o sottoprefetto di persona o col mezzo di delegato assiste al riscontro e all'abbruciamento dei biglietti ri-

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ELENCO degli atti di morte di nazionali pervenuti dall'estero nel mese di novembre 1874.

N. d'ordine	COGNOME E NOME DEL DEFUNTO	LUOGO D'ORIGINE O DOMICILIO DEL DEFUNTO	LUOGO in cui il decesso è avvenuto	LEGATIONE o CONSOLATO da cui l'atto fu trasmesso
1	Alacchi Mattia	Trapani	Tunisi	Tunisi
2	A'acchi Pietro	Id.	Id.	Id.
3	Allais Luigi	Coazze	Bledah	Algeri
4	Azzola Federico	Vall'Alta (Bergamo)	Bianco	Berna
5	Barbero Francesco	Torino	Colon Novy Bay	Panama
6	Bareffa G. B.	Cumiana	Zurigo	Berna
7	Barron Michele	Genova	Gibilterra	Gibilterra
8	Basoni Giovanni	Vicenza	Philippendorf	Berlino
9	Belino Enrichetta	Livorno	Philippville	Algeri
10	Bertiatti Antonio	Cavedini Stravina	Rosavia	Budapest
11	Bertino Antonio	Corio (Torino)	Gar-Rouban	Algeri
12	Betassa Bartolomeo	Ingria (Ivrea)	Wasen (Uri)	Berna
13	Betta Giuseppe	Italiano	Frieberg	Mannheim
14	Bevedine Angelo	Luraz: abate	Hofberhelden	Berlino
15	Bevedine G. ussopo	Id.	Id.	Id.
16	Bonaldi Olivio	Chioggia	Patrasso	Pireo
17	Bréan Francesco	Brusson (Aosta)	Gryon (Vaud)	Berna
18	Brunetto Carlo	Torino	Plainpalais	Id.
19	Calvi Antonio	Locana (Torino)	Wasen (Uri)	Id.
20	Campanini Giuseppe	Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia)	Atene	Pireo
21	Canepa Giacomo	Genova	In mare	Minist. Marina
22	Cardoni Maria	Id.	Gibilterra	Gibilterra
23	Casari Battista	Villasola (Bergamo)	Locarno	Berna
24	Chalay Domenico	Tanza (Vicenza)	Bözberg	Id.
25	Cordaro Antonio	Trapani	Tunisi	Tunisi
26	Crovati Emanuele	S. Margherita Ligure	In mare	Minist. Marina
27	Cugno Giuseppe	Frassinere (Torino)	Wasen (Uri)	Berna
28	Cueti Giacomo	Italiano	Tala	Buenos-Ayres
29	Dall'Era Giuseppina	Brescia	Tunisi	Tunisi
30	Del Grande Giuseppe	Pesaro	In mare	Id.
31	Di Léva Antonio	Masalubrense	Philippville	Algeri
32	Di Marco Leonarda	Trapani	Tunisi	Tunisi
33	Danero Antonio	Genova	Gibilterra	Gibilterra
34	Donada Antonia	Felke	Heidenheim	Stuttgart
35	Donada Isidoro	Id.	Id.	Id.
36	Drasco Vincenzo	Gravello	Plainpalais	Berna
37	Fava Bartolomeo	Genova	Gibilterra	Gibilterra
38	Ferraro Giuseppe	Cuneo	Philippville	Algeri
39	Forti Alberto	Livorno	Tunisi	Tunisi
40	Franceschetti Emilio	Ponte di Legno (Brescia)	Zurigo	Berna
41	Franchi Paolo	Genova	Madrid	Madrid
42	Franchi Sofistima	Id.	Id.	Id.
43	Gabrielii Giuseppe	Pantelleria	Tunisi	Tunisi
44	Gandolfi Gedoneo	Acquanegra	Locarno	Berna
45	Gaudioso Maria	Barano d'Ischia	Philippville	Algeri
46	Gay Daniele	Frarostino	Plainpalais	Berna
47	Genassini Francesco	Vicenza	Canareo del Laurion	Pireo
48	Gili Giovanni	Cumiano	Philippville	Algeri
49	Gioja Giuseppe	Castellamare di Stabia	Tunisi	Tunisi
50	Karpe Antonio	Italiano	Madrid	Madrid
51	Joanni Antonio	Triora	Philippville	Algeri
52	Jodi Cecilia	Savona	Gibilterra	Gibilterra
53	La Rocca Francesco	Trapani	Tunisi	Tunisi
54	Locatelli Giacomo	Rosadentro	Frieberg	Berlino
55	Lombardo Vittorio	Genova	Gallipoli	Costantinopoli
56	Lopezze Pietro	Napoli	Philippville	Algeri
57	Lorenzini Battista	Costoletto	Frieberg	Mannheim
58	Losito Gennaro	Barletta	Smirne	Smirne
59	Lucardi Francesco	Gemona	Francoforte s. M.	Francoforte s. M.
60	Lugodelli Alessandro	Sellino (Bergamo)	Angen	Berna
61	Madio Angelo	Colleterio	Ebingen	Id.
62	Mannia Luigi	Genova	Gibilterra	Gibilterra
63	Maraffoni Francesco	Verona	Crajoval	Bukarest
64	Marchese Giovanni	Canacosa (Torino)	Frieberg	Mannheim
65	Maronghi Simone	Casanova	Boulogne s. M.	Dunkerque
66	Marinelli Carlo	Ancona	Anversa	Anversa
67	Marinelli Giuseppe	Id.	Rosendaal	Dunkerque
68	Massa Silvio	Bivio (Como)	Granwich Eant	Londra
69	Massarotti Giovanni	Grignasco	Plainpalais	Berna
70	Mazza Battista	Vaudapè	Lugano	Id.
71	Molinari Daniele	Udine	Frieberg	Mannheim
72	Odone Lorenzo	Canogio	In mare	Costantinopoli
73	Peduzzi Giuseppe	Schignano	Biasca	Berna
74	Fellizari Giacomo	Mel (Belluno)	Rosacco	Id.
75	Piazzi Maddalena	Pigna (Como)	Wiedikon	Id.
76	Porzio Pasquale	Sorrento	Philippville	Algeri
77	Rabbiolo Tomaso	Envis (Como)	Id.	Id.
78	Raviola Giovanna	Torino	Id.	Id.
79	Riva Eugenio	Laglio (Como)	Lanncoston	Melbourne
80	Roggia Giovanni	Villar Perosa	Wasen	Berna
81	Rosa Cesare	Napoli	Gibilterra	Gibilterra
82	Roveglia Pietro	Brescia	Bordeaux	Bordeaux
83	Rubiolo Bartolomeo	Envis (Como)	Philippville	Algeri
84	Rudi Carolina	Locate (Como)	Agno	Berna
85	Ruggia Giovanni	Romano Canavese	Philippville	Algeri
86	Russo Margherita	Portici	Id.	Id.
87	Silva Orazio	Baldissaro Canavese	Gar Rouban	Id.
88	Slemer Laura	Milano	Costantinopoli	Costantinopoli
89	Sola Edoardo	Livorno	Aleppo	Aleppo
90	Stacio Antonio	Recco	Coira	Berna
91	Tessi Oreste	S. Pier in Campo	In mare	Minist. Marina
92	Valenzano Giovanni	Quartastese	Philippville	Algeri
93	Valori Augusto	Milaurese	Wasen	Berna
94	Via Concetto	Trapani	Tunisi	Tunisi
95	Villa Andre	Italiano	New York	New-York
96	Visco Gaetano	Vico Equense	In mare	Lima
97	Ziccaro Giuseppe	Isola della Maddalena (Tempio)	Valletta	Malta
98	Zocca Marco	Brasona Dorgira	Bukarest	Bukarest

tirati facendone constare da verbali in triplice originale da trasmettere insieme con lo stato dei biglietti ritirati e abbracciati al Ministero, al prefetto o sottoprefetto e da ritenere il terzo presso la Banca.

Art. 11. Il deposito delle somme equivalenti all'ammontare dei biglietti non presentati al cambio a tutto dicembre 1875 deve farsi da ogni Banca alla Cassa dei depositi e prestiti entro febbraio 1876.

Negli ultimi otto giorni di ogni semestre, durante il quinquennio 1876-1880, le Banche faranno il cambio dei biglietti non ritirati. Nel mese successivo sarà proceduto alla constatazione e allo abbracciamento di questi biglietti a forma dell'art. 10 del presente regolamento. Sulla semplice presentazione del verbale del loro riscatto e abbracciamento la Cassa dei depositi e prestiti restituirà alle Banche la somma equivalente ai biglietti da esse rimborsati risultante dallo stato.

Art. 12. Dentro febbraio 1881, sul verbale di constatazione de' biglietti non presentati al cambio entro il quinquennio, la Cassa dei depositi e prestiti rilascerà la metà della corrispondente somma alla Banca ponendo l'altra metà a disposizione del Tesoro.

III. Art. 13. Le Camere di commercio, le Casse di risparmio, gli Istituti di beneficenza, le Società non di credito, le Società di mutuo soccorso e in genere ogni associazione, come anche i privati, i cui biglietti devono uscire dalla circolazione col 31 dicembre 1874, hanno l'obbligo, prima che spira questo mese di dicembre, di pubblicare l'invito prescritto dall'articolo 9. In relazione al detto termine 31 dicembre 1874 sottostanno inoltre alle soprascritte disposizioni per l'accertamento de' biglietti ritirati e dei rimasti in circolazione, per la estinzione dei ritirati al 31 dicembre 1874, pel cambio da eseguirsi nel successivo quinquennio per la compilazione del verbale, pel deposito delle somme equivalenti all'ammontare dei biglietti non presentati al cambio nel ritiro parziale e totale delle somme equivalenti ai biglietti riscattati e per la devoluzione, metà al Tesoro e metà agli emittenti, delle somme corrispondenti ai biglietti caduti in prescrizione.

Art. 14. I comuni che hanno biglietti o titoli equivalenti in circolazione sono tenuti ad iscriverne sul bilancio del 1875 le somme necessarie al cambio di essi biglietti, a pubblicare entro il marzo del 1875 gli inviti al cambio, e in relazione a questi termini soggiacciono alle disposizioni del precedente articolo.

Visto l'ordine di Sua Maestà Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio G. FINALL.

Il N. DCCCCLXXVII (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni per l'aumento del capitale e per la riforma dello statuto prese nelle assemblee generali del 9 dicembre 1872 e del 15 marzo 1874 dagli azionisti della Società cooperativa di consumo, anonima per azioni nominative, sedente in Venezia col titolo di *Prima Società Anonima Cooperativa di Consumo per Venezia* e colla durata di anni 50 a datare dal 5 gennaio 1868;

Visto lo statuto di detta Società e i RR. decreti che la riguardano 5 gennaio 1868, numero 1970, 23 maggio 1869, n. 2149 e 21 giugno 1869, n. 2172;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i RR. decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I.

Ai termini della citata deliberazione sociale 2 dicembre 1872 il capitale della *Prima Società Anonima Cooperativa di Consumo per Venezia* è aumentato dalle lire 24,000 alle lire 48,000 mediante emissione di n. 1200 azioni nuove da lire 20 ciascuna; ed è approvato il nuovo statuto sociale, che fu adottato colla predetta deliberazione del 9 dicembre 1872 e coll'altra del 15 marzo 1874, e che sta inserito all'istrumento pubblico di deposito del 2 ottobre 1874, rogato in Venezia Angelo Pasini, ai numeri di repertorio 4794-2265.

Art. II. Il rendiconto dell'esercizio annuale della Società, appena abbia conseguito l'approvazione dell'assemblea generale, dovrà essere pubblicato e trasmesso in copia al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. III. Il contributo annuale della Società nelle spese per gli uffici d'ispezione, pagabile a trimestri anticipati, è ridotto dalle 100 alle 20 lire.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1874.

VITTORIO EMANUELE II

G. FINALL.

Il N. DCCCCLXXVIII (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni per l'aumento del capitale e per una modificazione dello statuto prese nelle assemblee generali del 18 aprile 1873 e del 18 gennaio 1874 dagli azionisti della Società cooperativa di credito anonima per azioni nominative sedente in Reggio d'Emilia col nome di *Banca Mutua Popolare della città e provincia di Reggio d'Emilia* e colla durata di anni 50 decorrendi dal 25 agosto 1870;

Visto lo statuto di detta Società e i RR. decreti che la riguardano 25 agosto 1870, numero MMCCXXXIX, 17 dicembre 1871, num. CLXXVII, e 6 dicembre 1872, numero CCCCLXIV;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i RR. decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Ai termini delle citate deliberazioni sociali 18 aprile 1873 e 18 gennaio 1874, il capitale della *Banca Mutua Popolare della città e provincia di Reggio d'Emilia* è aumentato dalle 250,000 alle 500,000 lire mediante emissione di num. 5000 azioni da lire 50 ciascuna ed è modificato l'art. 12 dello statuto di detta Società nel modo seguente: alle parole « Nessuno può avere più di trenta azioni » sono sostituite le parole: « Nessuno può avere più di sessanta azioni ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1874.

VITTORIO EMANUELE II

G. FINALL.

S. M. sulla proposta del Ministro della Guerra, ha fatte le seguenti disposizioni:

Con RR. decreti del 2 novembre 1874: Casale Agnello, tenente dell'arma di cavalleria in aspettativa per riduzione di corpo, richiamato in attività di servizio nell'arma stessa;

Morandi Leopoldo, tenente nell'arma dei carabinieri Reali, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio;

Manconi Francesco, id. id., id. id.

Con R. decreto del 5 novembre 1874: De Micheroux Alberto, sottotenente nell'arma di cavalleria, dispensato dal servizio in seguito a volontaria dimissione.

Con R. decreto dell'8 novembre 1874: Nava Giovanni, capitano nell'arma di cavalleria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Con RR. decreti del 12 novembre 1874: Cherici Orazio, tenente dell'arma di cavalleria in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, collocato in aspettativa per riduzione di corpo;

Bonanni conte Pietro, sottotenente id. id., id. id.;

Vighi Filippo, capitano nell'arma dei carabinieri Reali, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego;

Del Brenna Luigi, id. id. in ritiro, rimosso dal grado.

Con RR. decreti del 19 novembre 1874: Bonanni conte Pietro, sottotenente dell'arma di cavalleria in aspettativa per riduzione di corpo, richiamato in attività di servizio nell'arma stessa;

Vandoni Pietro, sottotenente nell'arma di cavalleria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 26 novembre 1874: Ravinetti Giacinto, sottotenente dell'arma di cavalleria in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, collocato in aspettativa per riduzione di corpo.

Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione delle imposte dirette e del catasto:

Per decreto Ministeriale 8 ottobre 1874: De Franceschi Vincenzo, aiuto agente, dimesso dall'impiego.

Per decreto Ministeriale 17 ottobre 1874: Sesti Filippo, aggiunto stimatore presso la Giunta del censimento di Lombardia, dimesso dall'impiego.

Per decreti Reali 22 ottobre 1874: Martinelli Giacomo, agente in aspettativa, collocato a riposo;

Buonaccorsi Ferdinando, agente, accettata la dimissione;

Bonà cav. Antonio, perito collegiale presso la Giunta del censimento di Lombardia, collocato a riposo;

Federici Luigi, commissario stimatore, id. id.

Per decreto Ministeriale 27 ottobre 1874: Salomone Enrico, aiuto agente, destituito dall'impiego.

Per decreto Reale 12 novembre 1874: Abramo Pietro, agente, collocato a riposo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Distinta delle Obligazioni della Ferrovia di Cuneo comprese nella 31ª estrazione seguita in Firenze il 15 dicembre 1874 (R. decreto 23 dicembre 1859 e legge 5 maggio 1870).

35 di 1ª estrazione (capitale di lire 400 milioni) in ordine progressivo.					
101	639	968	1246	1670	2417
2688	3367	3665	3929	4117	4357
4938	4991	5151	5354	5706	5779
6276	6626	6691	8187	8365	8512
9221	9238	9739	9842	10504	10795
10932					

35 di 2ª estrazione (capitale di lire 500 milioni) in ordine progressivo.					
371	2539	2705	2824	2897	4119
4377	5707	5896	6353	6594	6822
7344	7594	7690	8508	10903	11963
12735	14857	14881	14984	16488	15593
15867					

Le suddette Obligazioni cesseranno di fruttare a beneficio dei possessori col 31 dicembre 1874, e dal 1º gennaio 1875 avrà luogo il rimborso del corrispondente capitale, mediante restituzione delle stesse Obligazioni munite delle cedole (vaglia) non mature al pagamento.

Firenze, 15 dicembre 1874.

Il Direttore Capo della 8ª Divisione SINDONA.

Per il Direttore Generale G. CASARELLI.

Visto, per l'Ufficio di Riscontro della Corte dei conti V. LORIANO.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso. Si fa noto che è interrotto il cavo sottomarino da Singapore a Battavia (Isola di Giava). In seguito a ciò i telegrammi per Giava e per l'Australia si spediscono per posta a Batavia e di là per telegrafo a destinazione senza alcuna variazione di tasso. Firenze, 16 dicembre 1874.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso. Il giorno 10 corrente negli uffici telegrafici delle stazioni ferroviarie di Serramausa, Bauluri, provincia di Cagliari, Ploaghe ed Orisari, provincia di Sassari, è stato attivato il servizio del Governo e dei privati. Firenze, 16 dicembre 1874.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso. Nella ricorrenza del capo d'anno solendosi spedire per mezzo della Posta una grandissima quantità di biglietti di visita, si rammenta al pubblico che per aver corso colla franchigia di 9 centesimi stabilita per le stampe, i biglietti di visita debbono essere posti sotto fascia oppure entro buste non chiuse, non essendo ammesse le buste inguainate, anche se abbiano gli angoli tagliati, e non contenersi alcuna indicazione manoscritta.

Si possono però spedire biglietti scritti a mano interamente od anche in parte, purché non contengano altre indicazioni che il nome, cognome, titoli, qualità e domicilio. Si rammenta pure che i biglietti di visita diretti all'estero, per godere della franchigia ridotta, debbono essere posti sotto fascia, tranne quelli per la Svizzera, per Alessandria d'Egitto, Tunisi e Tripoli di Barberia, i quali possono anche essere spediti entro buste aperte. Firenze, il 12 dicembre 1874.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Nell'ufficiale *Gazzetta di Caterineslaf* si legge:

Nella borgata di Azof, che fa parte del circondario militare di Rostof sul Don, sei giovani, prima di presentarsi a tirare alla leva, subirono l'esame davanti al Consiglio scolastico, onde ottenere i certificati comprovanti ch'essi avevano compiuto il corso d'istruzione primaria. Di quei sei giovani, quattro subirono benissimo l'esame ed ebbero i desiderati certificati, e due di essi tirarono alla leva numeri che imponevano loro il servizio militare. Allorché il presidente dell'ufficio di leva annunciò ai due nuovi coscritti che, i certificati degli studi fatti e dell'esame subito davano loro diritto a servire sotto le armi due anni di meno che non i coscritti privi d'istruzione, quella dichiarazione impressionò fortemente gli istanti, che i borghigiani di Azof votarono immediatamente un sussidio annuo di 1500 rubli per fondare e mantenere nella loro borgata una scuola primaria, che sarà inaugurata il 1º gennaio 1875.

Nell'*Eco d'Italia* di Nuova York del 21 novembre si legge:

Sul fiume Est scoppiarono le caldaie del pirimochiatore *Lily* e perirono nella catastrofe il capitano e 4 marinai dei quali due altri rimasero gravemente feriti.

Il commissario degli affari indiani nel suo rapporto annuale dà una statistica molto interessante delle Pelli rosse. Queste ascenderebbero in complesso ad un quarto di milione. Gli indiani in stato selvaggio giungono a 90,000. Dei semi-civilizzati ve ne sono un 60,000 all'est della California e specialmente nel territorio indiano; nella California stessa 15,000 e tutti questi vivono del frutto dei loro lavori. Nel territorio indiano sono congregate numerose tribù e parti di tribù. I nomadi fra tutti questi indiani numerano appena a 14,000 ed i guerrieri o infesti indiani, si suppone, non oltrepassano i 10,000. Il commissario suddetto propone ed insiste perchè di queste Pelli rosse se ne facciano tanti enti utili alla società intrudendoli, e quindi elevati alle responsabilità di qualsiasi altro cittadino; siano soggetti alla giurisdizione delle Corti degli Stati Uniti per qualunque delitto commettano, e così giustamente acquisterebbero la coscienza di loro stessi.

All'*Osservatore Triestino* scrivono in data del 26 ottobre da Yokohama:

Da Hakodadi riceviamo i seguenti orrendi particolari sull'esecuzione dell'assassino del console germanico signor Haber: « Venerdì sera fu comunicato ai consoli, che nelle ore 9 ant. del giorno seguente, Tasaki Hideochika verrebbe giustiziato per l'assassinio del defunto sig. Haber, console germanico di quel porto, e che l'esecuzione era stabilita per le ore 10 nel recinto della prigione. La sentenza fu letta nel Saibansho (Corte di giustizia) alla presenza dei consoli esteri, del ministro degli affari esteri e del capo della polizia. Il delinquente fu obbligato ad inginocchiarsi colla testa bassa fino a quattro polci dal suolo, dimodochè non poteva vedere il giudice. In prova che egli aveva compresa la sentenza toccò colla fronte il suolo e poi fu brutalmente spinto fuori della porta, che venne chiusa dietro di lui con grande violenza. Il delinquente fu condotto sulla piazza dell'esecuzione su un kago (carro), circondato da 12 guardie di polizia. Dentro il recinto della prigione, in un angolo, havvi una specie di piccola corte circondata da alti muri. Da una parte erano seduti i testimoni, i tre consoli esteri e diversi ufficiali indigeni. Nel mezzo vi era una fossa profonda sei pollici incirca e lunga tre piedi. Il delinquente fu condotto cogli occhi bendati ed obbligato ad inginocchiarsi sopra una stuoia presso la fossa. Un ufficiale rallentò dipoi le corde con cui era legato, gli abbassò l'abito oltre la nuca, astendendogli i capelli, durante la quale operazione il delinquente mormorò alcune parole rivolte apparentemente al carnefice per dargli delle istruzioni riguardo ai suoi vestiti

mente separata dal tronco, si rese necessario di alzare parzialmente anche il corpo.

DIARIO

Una adunanza dell'associazione liberale di Birmingham ebbe luogo la sera del 13 corrente per organizzare il meeting annuale dei deputati rappresentanti del borgo coi loro elettori.

Il signor Wright annunciò di aver ricevuto dal signor Bright una lettera nella quale manifesta la sua intenzione di assistere al meeting e nella quale fa sapere che la sua salute è notevolmente migliorata.

Il signor Edward Jenkins, membro del Parlamento, prendendo la parola in presenza dei suoi elettori di Dundee, dichiarò che la prima questione da trattarsi è l'assimilazione dei borghi e delle contee in materia di elezioni.

L'Unione dell'Università di Cambridge ha votato con una maggioranza di 44 contro 29 voti una risoluzione nella quale è detto che, col suo recente opuscolo sul Vaticano, il signor Gladstone ha impartita nuova forza alla posizione della Gran Bretagna e alla causa della indipendenza civile e nazionale.

Scrivono da Berlino che le proposte della Prussia circa la trasformazione della Banca di Prussia in Banca imperiale sono state favorevolmente accolte dai Comitati del Consiglio federale.

La futura Banca centrale sarà formata principalmente per mezzo di capitali particolari con un aumento di venti milioni di talleri al di là dei fondi riservati finora agli azionisti.

Una grande maggioranza è assicurata a questa proposta così nel Consiglio federale come nel Parlamento. Si ignora sempre la cifra della indennità chiesta dalla Prussia, ma si assicura, come già era stato scritto, che questa domanda è stata generalmente giudicata equa dal Consiglio federale.

Il governo tedesco ha presentato un progetto di legge sulla indennità da accordarsi ai membri della Commissione parlamentare permanente incaricata dell'esame delle tre grandi leggi giudiziarie non che delle leggi introdotte da presentarsi nell'intervallo delle sessioni.

Leggesi nel Monitor Universel che il ministro della guerra, accompagnato dal generale Seré de Rivière, ebbe il 13 corrente la sua ultima conferenza colla Commissione dell'armata a riguardo degli emendamenti da lui proposti sulla legge dei quadri.

Sotto due punti importanti l'onorevole generale Cisey s'è accostato al progetto della Commissione; la fissazione degli effettivi di pace e l'unificazione del servizio di reclutamento.

Quanto agli altri punti di dissenso, il Monitor constata con dispiacere che non si è potuto stabilire l'accordo tra il generale Cisey e la Commissione dei quarantacinque.

Quindi si proseguì la discussione del bilancio di prima previsione dell'entrata del 1875, e se ne approvarono altri undici capitoli; di alcuni dei quali trattarono i deputati Mancini, Guale, Sella, Maurogionato, Depretis, Branca, Consiglio, Seismit-Dode, Castagnola, Malenchini, Rogadeo, Mussi, Englen, De Zerbi, Torrigiani e il Ministro delle Finanze.

Si crede che le deliberazioni della Commissione occuperanno tutta la settimana e che la discussione del progetto di legge sui quadri e sugli effettivi potrà essere messa all'ordine del giorno nella seduta dell'Assemblea nazionale di lunedì, 21 dicembre.

La sinistra repubblicana dell'Assemblea francese si è riunita il 13 corrente a Parigi per procedere al rinnovamento del suo ufficio.

Il nuovo presidente signor Alberto Grèvy ha aperta la seduta e dopo seguiti gli scrutini per le nomine, ha pronunciato un discorso nel quale disse che metterà ogni sua diligenza nel mantenere la stretta unione che lega in un solo fascio tutte le forze del partito repubblicano, la quale unione è stata solennemente e definitivamente suggellata colla adozione del programma: repubblica o scioglimento.

Il signor Grèvy aggiunse che ogni ulteriore dilazione deve escludersi e che è oramai tempo di scegliere fra l'uno e l'altro termine del dilemma. Poscia, richiamandosi alla gravità eccezionale delle circostanze il signor Grèvy fece appello alla solerzia ed alla perseveranza dei suoi amici.

I deputati di Meurthe-et-Moselle hanno deliberato di deferire al Comitato di legislazione della sinistra la questione di sapere se possa considerarsi come legale la decisione del governo di non rimpiazzare il loro collega signor Viox, morto lo scorso giugno.

I signori Couvreur e Thomissen hanno deposta sul banco presidenziale della Camera belga la seguente mozione: « La Camera esprime il voto di vedere estendere la pratica dell'arbitrato fra i popoli civili a tutte le vertenze che sieno suscettibili di un giudizio arbitrante.

« Essa invita il governo a concorrere, quando se ne presenti l'occasione, a stabilire le regole della procedura da seguirsi per la costituzione e la funzione degli arbitranti internazionali.

« Il governo, ciascuna volta che esso crederà di poterlo fare senza inconvenienti, si sforzerà, negoziando dei trattati, di fare ammettere che le questioni che potessero sorgere, saranno, per quel che concerne la loro esecuzione, sottoposte ad una decisione di arbitri ».

Un inviato della repubblica Argentina in missione in Europa, il signor Manuel Garcia, ha ricevuto, per quel che scrive l'Indipendence Belge, dal ministro degli affari esteri del suo paese un telegramma ufficiale in data di Buenos-Ayres 9 dicembre, il quale conferma la notizia della disfatta della insurrezione contro la ultima elezione presidenziale.

Arredondo, che con Mitre comandava i ribelli, è stato fatto prigioniero con tutte le sue forze dal generale Rocca, comandante del governo. Mitre si era già arreso qualche giorno prima; per modo che durante l'ultima settimana la pace venne ristabilita.

Di questi eventi l'Indipendence Belge felicita la repubblica Argentina, soggiungendo che tutte le informazioni che le sono pervenute da Buenos-Ayres fanno un brillante elogio del presidente Avelanada e condannano Mitre il quale, dopo aver reso dei grandi servizi al suo paese, si è lasciato trascinare in una impresa rivoluzionaria per un ritorno di ambizione personale e per desiderio di intralciare il movimento federalista che è più specialmente rappresentato dal suo successore.

Camera dei Deputati

Nella tornata di ieri, secondo la proposta della Giunta, furono convalidate le elezioni contestate dei signori Sforza-Cesarini a deputato del Collegio di Albano; Favara Vincenzo, Castelvetro; Colozza Gaspare, Nola; Galvani Valentino, Pordenone. Di esse la sola elezione del Collegio di Albano diede luogo a discussione, a cui presero parte i deputati Depretis, Piccoli, Bonfadini, La Porta e il Ministro dell'Interno.

Quindi si proseguì la discussione del bilancio di prima previsione dell'entrata del 1875, e se ne approvarono altri undici capitoli; di alcuni dei quali trattarono i deputati Mancini, Guale, Sella, Maurogionato, Depretis, Branca, Consiglio, Seismit-Dode, Castagnola, Malenchini, Rogadeo, Mussi, Englen, De Zerbi, Torrigiani e il Ministro delle Finanze.

Il deputato Mantovani rivolse al Ministro di Grazia e Giustizia una interrogazione circa la presentazione della domanda di autorizzazione a procedere contro di lui per l'affare di Villa Ruffi; e il Ministro rispose non essere il

caso di alcuna richiesta, avendo il Pubblico Ministero dichiarato non farsi luogo a procedere contro di lui.

Vennero presentati i seguenti disegni di legge: Dal Ministro della Guerra: — Basi organiche della milizia territoriale e della guardia comunale.

Dal Ministro delle Finanze: — Esercizio provvisorio dei bilanci passivi del 1875.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

Avviso di concorso. È aperto il concorso a tutto il di 26 dicembre 1874 alla nomina di ricevitore del lotto al banco n. 107 nel comune di Napoli, provincia di Napoli, coll'aggio medio annuo lordo di lire 6684 92.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonché i titoli accennati nel successivo articolo 136, modificato col R. decreto 5 marzo 1874, n. 1843 (Serie 3°).

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Napoli, addì 1° dicembre 1874. Il Direttore Compartimentale G. MILLO.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

Avviso di concorso. È aperto il concorso a tutto il di 26 dicembre 1874 alla nomina di ricevitore del lotto al banco n. 104 nel comune di Napoli, provincia di Napoli, coll'aggio medio annuo lordo di lire 8953 08.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonché i titoli accennati nel successivo articolo 136, modificato col R. decreto 5 marzo 1874, num. 1843 (Serie 3°).

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte nel mentovato regolamento sul lotto.

Napoli, addì 1° dicembre 1874. Il Direttore Compartimentale G. MILLO.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

Avviso di concorso. È aperto il concorso a tutto il di 5 gennaio 1875 alla nomina di ricevitore del lotto al banco n. 821 nel comune di Siracusa, provincia di Siracusa, coll'aggio medio annuo lordo di L. 3212 81.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con Regio decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonché i titoli accennati nel successivo articolo 136, modificato col R. decreto 5 marzo 1874, n. 1843, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Palermo, addì 4 dicembre 1874. Per il Direttore Compartimentale LI DONN.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

Avviso di concorso. È aperto il concorso a tutto il di 31 dicembre 1874 alla nomina di ricevitore del lotto al banco n. 130 nel comune di Lucera, provincia di Foggia, coll'aggio medio annuo lordo di lire 2183 27.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonché i titoli accennati nel successivo art. 136, modificato col R. decreto 5 marzo 1874; n. 1843, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Bari, addì 6 dicembre 1874. Il Direttore Compartimentale G. MARINELLI.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

NEW-YORK, 15. — È scoppiato a Boston un grande incendio. Le perdite ascendono a un milione di dollari.

VIENNA, 16. — Alla Camera dei deputati fu presentata un'interpellanza per domandare se sia vero che il governo faccia pratiche per privare i consoli italiani in Austria del loro diritto di unire in matrimonio i loro nazionali, e per quali cause il governo agisce in questo modo.

BERLINO, 16. — Al Reichstag ebbe luogo una lunga discussione circa l'arresto del deputato Majunke. Da ultimo fu approvata una proposta, nella quale si constata la necessità di evitare la possibilità dell'arresto di un deputato con un commento od una modificazione della Costituzione.

PARIGI, 16. — Il Monde pubblica un esame critico del trattato di Parigi a proposito della persecuzione dei cristiani in Turchia e vi richiama l'attenzione delle potenze firmatarie di quel trattato.

È caduta a Parigi una grande quantità di neve.

BAJONA, 16. — Il tempo continua ad essere cattivo ed impedisce assolutamente le operazioni militari nel Nord della Spagna.

WASHINGTON, 15. — Il Congresso messicano decise di sopprimere gli Ordini religiosi.

VERSAILLES, 16. — Seduta dell'Assemblea

Nazionale. — Si approva in terza lettura la legge che dichiara suddito francese e soggetto al servizio militare ogni individuo di origine straniera, ma nato in Francia, e che non abbia soddisfatto all'obbligo del servizio militare nel suo paese.

Ploenc presenta una petizione firmata da 62 francesi residenti in Egitto, i quali domandano che siano mantenute le capitolazioni.

La Commissione propone che questa petizione sia rinviata al ministro degli affari esteri. Gambetta appoggia il rinvio, ma si lagna che il risultato delle trattative coll'Egitto non sia stato comunicato all'Assemblea e domanda che il libro giallo sia prontamente distribuito.

La petizione è rinviata al ministro degli affari esteri.

Henry Martin domanda che non si ponga all'ordine del giorno di domani la seconda deliberazione della legge sull'insegnamento superiore, perchè egli intende di presentare un contro progetto.

La destra non acconsente e ne segue un vivo incidente.

Si procede alla votazione su questa proposta, ma il numero dei voti riuscì insufficiente in seguito all'astensione della sinistra.

La questione fu aggiornata a lunedì.

VERSAILLES, 16. — La Commissione costituzionale decise di proporre all'Assemblea, dopo le vacanze del 1° gennaio, di mettere all'ordine del giorno non la legge sulla trasmissione dei poteri, domandata dalla sinistra, ma il progetto di legge relativo alla seconda Camera.

Table with exchange rates for London (Berlina di Londra - 16 dicembre) listing various currencies and their values.

Table with exchange rates for Vienna (Berlina di Vienna - 16 dicembre) listing various currencies and their values.

Table with exchange rates for Berlin (Berlina di Berlino - 16 dicembre) listing various currencies and their values.

Table with exchange rates for Paris (Berlina di Parigi - 16 dicembre) listing various currencies and their values.

Table with exchange rates for Florence (Berlina di Firenze - 16 dicembre) listing various currencies and their values.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico. Firenze, 16 dicembre 1874, ore 16. I venti continuano a soffiare in vari punti del Mediterraneo e anche sull'alto Adriatico.

Table titled 'OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO' showing weather observations for December 16, 1874, including barometer, thermometer, and wind data.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

Table showing the official list of the Rome Stock Exchange for December 17, 1874, listing various securities and their prices.

Table titled 'OSSEVAZIONI' showing observations and exchange rates for various locations like Paris, London, and Vienna.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

AVVISO D'ASTA (N. 258) per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 5038, e 15 agosto 1867, n. 3848.

Nota al pubblico che alle ore 11 antimeridie, del giorno 7 gennaio 1875, nell'ufficio della Regia prefettura di Roma, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo miglior offerente dei beni descritti, rimasti invenduti ai precedenti incanti sottoindicati.

Condizioni principali.

- 1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete e separatamente per ciascun lotto.
2. Ciascuna offerta rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere stesa in carta da bollo da lire 1.
3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito del decimo del prezzo per il quale è aperto l'incanto, da farsi nella Cassa del riscatto demaniale; e quando l'importo ecceda la somma di lire 2000, della Tesoreria provinciale, in ogni caso presso chi presiede all'asta.

La Gazzetta Ufficiale del Regno del giorno precedente a quello del deposito, ed in titoli di nuova creazione al valore nominale.
4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatto la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto.
5. Si procederà per l'aggiudicazione quando anche si presentasse un solo offerente, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per l'incanto.
6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 2859.

disati; avvertendo che le spese d'iscrizione nella Gazzetta provinciale e solamente obbligatorie per quei lotti il cui prezzo d'asta raggiunga o superi le lire 9000.
8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonché gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 11 antimeridie alle 4 pom. nell'ufficio del Registro in Roma.
9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.
10. Le passività ipotecarie gravanti gli stabili rimangono a carico del Demanio, e per quelle dipendenti dai canoni, canoni, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

Avvertenza. — Si procederà a termini degli art. 492, 493, 494 e 495 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta, od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi ai violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Table with columns: Numero dell'asta, Numero del lotto, Comune, Provenienza, Descrizione dei beni, Superficie, Prezzo, Deposito, Prezzo, Precedente. Includes details for lot 1245 in the comune of Sessa.

GENIO MILITARE - DIREZIONE DI ROMA
AVVISO D'ASTA
per incanto in seguito ad offerta del 20.
Si fa di pubblica ragione, a termini dell'articolo 99 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, che essendo stata presentata in tempo utile la domanda di vendita dei beni descritti nel presente avviso, si procederà all'asta del 3 stesso mese.

SOCIETA' DELLE STRADE FERRATE ROMANE
In seguito ad accordi presi col R. Governo, garante per il pagamento degli interessi e del capitale del Titoli intradattili, si rende a pubblica notizia che, a cominciare dal 2 gennaio prossimo venturo:
I. La Tesoreria provinciale di Firenze, oltre ad occuparsi di tutti i giorni feriali, meno il 21 e l'ultimo giorno di ciascun mese, il pagamento degli interessi e delle ammortizzazioni scaduti dal 1° luglio 1873 al 1° settembre 1874 inclusive, eseguirà pure nei giorni stessi il pagamento degli interessi e delle ammortizzazioni scaduti dal 1° gennaio 1875 degli appalti 1873, cioè:
a) N° 79,509 Azioni della Società delle Ferrovie Livornesi, emesse il 1° luglio 1863, portanti ciascuna l'interesse semestrale di L. 10 50;

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI ROMA
Avviso d'Asta.
per la provvista periodica del frumento occorrente per l'ordinario servizio del pane nel panificio militare in questa capitale.
Si notifica che l'incanto tenutosi oggi per l'appalto di 3000 quintali frumento diviso in 30 lotti di 100 quintali ciascuno, venne dichiarato deserto; e perciò il giorno 21 corrente, ad ora pomeridiana, avrà il signor direttore (via San Romualdo, n° 243, piano secondo) si procederà ad un nuovo incanto.

SOCIETA' ANONIMA
PER L'ILLUMINAZIONE A GAS DELLA CITTÀ DI NOVARA
I signori azionisti sono convocati in assemblea generale a termini dell'art. 29 degli statuti sociali per la giornata di domenica 10 gennaio 1875, alle 12 meridiane, nella sala del palazzo del Mercato, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Domanda di nomina di perito.
Caricatura signor presidente del tribunale civile di Torino.
Con progetto dell'usciere della prefettura di Civita Castellana Francesco Basal, 20 agosto 1874, sulla istanza del ricorrente Antonio D. Filippo Nicolai, cesionario di Matteo Pompei, domiciliato in Capriola ed eletto in un Viterbo nello studio legale del sottoscritto avvocato patrocinante, venne ingiunto al comune di Corchiano, in persona del suo sindaco Cesare Marcucci, il termine di giorni trenta a pagare la somma complessiva di lire cinquecentocinquanta e centesimi quattro, sorte e spese come alla sentenza di questo tribunale 15 maggio 1874, con avvertenza che, in caso di mancato pagamento, sarebbe proceduto alla subastazione degli immobili seguenti:

SOCIETA' ANONIMA ITALIANA
PER LA REGIA COUNTERESSATA DEI TABACCHI
Si preavviso i signori azionisti che a partire dal 1° gennaio prossimo si pagheranno L. 10 50 per ogni azione liberata di L. 200 e titoli intercedenti di 6 per 100 per semestre dell'anno corrente contro il ritiro della cedola n° 12.
I pagamenti saranno eseguiti:
A. Roma, nell'ufficio in via dei Due Macelli, n° 79.
B. Firenze, presso la sede della Società di Credito Mobiliare Italiano.
C. Torino, idem.
D. Genova, presso la sede della Banca Nazionale del Regno d'Italia.

IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA
DI COSTRUZIONI METALLICHE
Si preavviso i signori azionisti dell'Impresa Industriale Italiana che in virtù della deliberazione presa dal Consiglio d'amministrazione della Società nella sua seduta del 15 dicembre 1874, il comune d'Interoceci sulle azioni nel secondo semestre 1874 di centesimi 25 per ciascuna azione dell'Impresa (art. 43 degli statuti) sarà pagabile a partire dal 2° gennaio prossimo, presso la Banca Neapolitana, contro presentazione dei relativi titoli.

AVVISO D'ASTA
Si fa noto al pubblico che con decreto del R. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, del 22 dicembre 1874, n° 1188, è stata autorizzata la vendita al pubblico incanto del tenimento posto nei territori di Cortona e Castel Fiorentino, composto di terreni, case, orti, vigneti, prati, boschi, di proprietà dell'eredità della ch. m. marchese Filippo Antonio Guatteria.
Le vendite avranno luogo nel giorno di lunedì ventotto corrente in Roma, nello studio del sottoscritto, in via della Reclusione, numero 43, incantevole con il chiamando di lire 145 e cent. 75, descritto in mappa al numero 496, sezione seconda, a confine dei beni territoriali in più lotti ed il fesso, salvi altri, ecc.

SOCIETA' ANONIMA ITALIANA
PER LA REGIA COUNTERESSATA DEI TABACCHI
Si preavviso i portatori delle obbligazioni (in oro) della suddetta Società, che a partire dal 1° gennaio prossimo si effettuerà:
A) Il rimborso delle obbligazioni della serie CC estratte il 1° ottobre p. p. in ragione di L. 500 in oro rappresentati il valore nominale di ciascuna obbligazione.
B) Il pagamento di L. 15 in oro, importo della cedola n° 12 per gli intestati maturati al 31 dicembre 1874, sotto deduzione di L. 1 99 per ritenuta della tassa di ricchezza mobile in ragione di L. 12 20 per 100 secondo l'art. 1° della legge 11 agosto 1870, allegato N. 4, art. 150 del regolamento 22 agosto 1870, e con netto L. 12 02 in oro per ciascuna cedola di obbligazione.

COMMISSARIATO GENERALE
NEL PRIMO DIPARTIMENTO MARITTIMO
Avviso di seguito deliberamento.
A termini dell'art. 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato si notifica che l'Impresa della provvista di
Una muta di caldaie marine composta di sei caldaie e relativi accessori, per L. 389,300,
di cui negli avvisi d'asta del 24 novembre 1874, è stata deliberata nell'incanto tenuto simultaneamente il giorno 9 dicembre 1874 presso il Ministero di Marina e presso i Commissariati Generali del primo, secondo e terzo dipartimento marittimo col ribasso di L. 11 88 per cento.

DELIBERAZIONE
Il tribunale civile di Napoli, con deliberazione del giorno 2 dicembre 1874, deliberando in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato ordinata che la Direzione Generale del Gran Libro del Debito Pubblico Italiano dell'anno 1874 di lire quattrocentocinquanta, rappresentata dal certificato del 30 settembre 1862, n. 46288, intestata a favore di Di. Maria Micheli di Donato, distacchi lire duecento che intenderà a favore della parrocchia chiesa della Villa di Capodimonte in Napoli, rappresentata dal certificato del 10 settembre di Michele di Natale, e del resto lire duecentocinquanta le tramuti in cartelle al portatore che consegnerà ai signori Giuseppe Emilia e Rosa Tassano del fu Canale.
Le spese di stampa saranno a carico dei deliberanti per i lotti loro rispettivamente aggiudicati; avvertendo che le spese d'iscrizione nella Gazzetta provinciale e solamente obbligatorie per quei lotti il cui prezzo d'asta raggiunga o superi le lire 9000.

MUNICIPIO DI TERMINI IMERESI
AVVISO D'ASTA.
Rinnovo degli incanti nei giorni 15, 16, 17, 18 e 19 novembre 1874, si fa noto, che alle ore 11 a. m. del giorno di appalto saranno sotto l'osservanza di analogo capitolato, si rinnoveranno gli incanti suddetti in questi palazzi municipali per la concessione enfiteutica di uno spazio di terreno comunale adiacente allo spazio del diruto castello, diviso in cinque sezioni, ognuna ripartita in lotti, potèbe destinato a suoli per costruirvi del caseggiati.

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA
(Direzione Generale)
AVVISO.
La signora Laura Bayon vedova di Morone Giuseppe fu Secondo, domiciliata a Torino, nel dichiarare di essere stata derubata del certificato provvisorio d'iscrizione di tre azioni di questa Banca, emesse dalla sede di Torino in data del primo aprile ultimo scorso, sotto il n° 1196, a nome del defunto di lei marito predetto, fece istanza per ottenere un corrispondente duplicato.
Si diffida perciò il pubblico di non attribuire alcun valore al titolo sopra specificato, che non avverteva spopolato nel termine di due mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, verrà sostituito da altro portante diverso numero d'ordine ed altra data.

MUNICIPIO DI TERMINI IMERESI
AVVISO D'ASTA.
Rinnovo degli incanti nei giorni 15, 16, 17, 18 e 19 novembre 1874, si fa noto, che alle ore 11 a. m. del giorno di appalto saranno sotto l'osservanza di analogo capitolato, si rinnoveranno gli incanti suddetti in questi palazzi municipali per la concessione enfiteutica di uno spazio di terreno comunale adiacente allo spazio del diruto castello, diviso in cinque sezioni, ognuna ripartita in lotti, potèbe destinato a suoli per costruirvi del caseggiati.

Table with columns: Giorni, Sezione, Numero dei lotti componenti ciascuna sezione, Cessione complessiva annuale per ciascuna sezione. Includes dates from 2 to 7 January 1875.